

*Practice Fiscale*

05 Giugno 2026

**Novità in materia di incentivi fiscali italiani per le persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia**

Aggiornamento a seguito del Decreto-Legge 27 marzo 2026, n. 38

**Autori**

**Stefano Brunello Dormal**  
[stefano.brunello@belex.com](mailto:stefano.brunello@belex.com)  
Tel. +39 02 771131

**Giampaolo Genta**  
[giampaolo.genta@belex.com](mailto:giampaolo.genta@belex.com)  
tel. +39 02 771131

**Simone Bertolami**  
[simone.bertolami@belex.com](mailto:simone.bertolami@belex.com)  
tel. +39 02 771131

**Virginia Schlegel**  
[virginia.schlegel@belex.com](mailto:virginia.schlegel@belex.com)  
tel. +39 02 771131

**1. Introduzione**

L'Italia continua a rappresentare una destinazione molto attrattiva per le persone fisiche che si trasferiscono dall'estero, grazie a un quadro normativo fiscale che offre una serie di incentivi per i "nuovi" residenti. Poiché tale quadro normativo è in continua evoluzione, si segnalano alcuni recenti sviluppi legislativi e amministrativi di particolare rilievo.

Nella presente *newsletter*, illustriamo brevemente alcuni aggiornamenti rilevanti concernenti i regimi fiscali italiani (di favore) applicabili alle persone fisiche che si trasferiscono in Italia e che vi trasferiscono la propria residenza fiscale, inclusa l'ultima modifica legislativa che ha un diretto impatto sulla possibilità di cumulare il regime italiano della c.d. "flat tax" per i neo-residenti e il regime degli impatriati (introdotta dal Decreto-Legge 27 marzo 2026, n. 38 – di seguito, il "**Decreto Fiscale**").

**2. Incremento dell'importo della c.d. "flat tax" per i neo-residenti a partire dal 2026**

La Legge di Bilancio italiana per il 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199), entrata in vigore il 1° gennaio 2026, ha introdotto una significativa modifica al c.d. regime italiano di imposizione sostitutiva per i neo-residenti (di seguito, il "**Regime Flat Tax**"), disciplinato dall'articolo 24-*bis* del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).

In particolare, l'imposta sostitutiva (*flat tax*) annuale dovuta dalle persone fisiche che optano per tale regime è stata incrementata come segue:

- l'imposta sostitutiva annuale dovuta dal contribuente principale è stata aumentata da Euro 200.000 a Euro 300.000;
- l'imposta sostitutiva annuale dovuta da ciascun familiare (a cui il Regime Flat Tax può essere esteso) è stata aumentata da Euro 25.000 a Euro 50.000.

Per quanto riguarda la decorrenza temporale di tali modifiche, è importante evidenziare che:

- (i) gli importi incrementati si applicano esclusivamente alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia – ai sensi dell’articolo 43 del codice civile (*i.e.*, la loro dimora abituale) – a partire dal 1° gennaio 2026;
- (ii) le persone fisiche che hanno già trasferito la propria residenza in Italia entro il 31 dicembre 2025 continueranno a beneficiare del regime previgente, con la conseguenza che le stesse saranno tenute al versamento di un’imposta sostitutiva pari a Euro 200.000 (o Euro 100.000, ove applicabile) per il contribuente principale, e pari a Euro 25.000 per ciascun familiare a cui è stata estesa l’opzione.

A tal fine, la “residenza” è determinata ai sensi dell’articolo 43 del codice civile, che la definisce come “*il luogo in cui la persona ha la dimora abituale*”. In termini pratici, la “dimora abituale” corrisponde generalmente al luogo in cui un individuo vive abitualmente e intende vivere in modo stabile, anche se non in maniera continuativa nel corso dell’intero anno

---

### **3. Possibilità di cumulare il Regime Flat Tax e il regime degli impatriati**

---

#### ***3.1 Posizione non ufficiale dell’Agenzia delle Entrate nel 2025: possibilità di cumulo dei regimi***

Un ulteriore sviluppo che merita di essere segnalato riguarda l’interazione tra due regimi agevolativi italiani disponibili per le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia.

Con una recente risposta a interpello non pubblica l’Agenzia delle Entrate ha esaminato la possibilità di applicare contemporaneamente due dei regimi disponibili per le persone fisiche che si trasferiscono dall’estero, ossia:

- (i) il Regime Flat Tax; e
- (ii) il c.d. regime degli impatriati introdotto dall’articolo 5 del D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 (di seguito, il “**Regime Impatriati**”).

A titolo di premessa, il Regime Flat Tax si applica esclusivamente ai redditi di fonte estera, i quali vengono così assoggettati all’imposta sostitutiva, mentre i redditi di fonte italiana restano assoggettati alla tassazione progressiva ordinaria. Per converso, il Regime Impatriati prevede un’esenzione parziale – pari al 50% (ovvero al 60% in determinati casi) – del reddito di lavoro (dipendente o autonomo) legato ad attività svolte in Italia, fino a un massimo di Euro 600.000 annui, per un periodo massimo di cinque periodi d’imposta, subordinatamente al ricorrere di specifiche condizioni.

La fattispecie esaminata dall’Agenzia delle Entrate riguardava una persona che si trasferiva in Italia e intendeva applicare il Regime Flat Tax ai redditi di fonte estera e, al contempo, beneficiare del Regime Impatriati per i redditi di lavoro dipendente di fonte italiana. Il quesito verteva sulla possibilità di coesistenza dei due regimi, considerato che gli stessi si applicano a differenti categorie di reddito e prevedono diverse forme di agevolazione fiscale.

La risposta a interpello non pubblica ha riconosciuto la possibilità di applicare cumulativamente i due regimi (a diverse categorie di reddito, come sopra specificato), a condizione che tutti i requisiti specifici previsti da ciascun regime fossero autonomamente soddisfatti.

Occorre tuttavia precisare che tale posizione era basata su una specifica fattispecie concreta e non era stata confermata attraverso prassi pubblicata o orientamenti di applicazione generale.

Ciò premesso, come meglio illustrato nel prosieguo, il legislatore italiano è ora intervenuto per vietare espressamente il cumulo dei due regimi agevolativi (i.e., il Regime Flat Tax e il Regime Impatriati), ma esclusivamente per le persone fisiche che si trasferiscono in Italia a decorrere dal 2027 in avanti.

### ***3.2 L’intervento del legislatore italiano nel 2026: il divieto di cumulo***

Come anticipato, il Decreto Fiscale prevede che il Regime Flat Tax non possa essere cumulato con il Regime Impatriati.

Tale intervento legislativo supera di fatto la posizione precedentemente assunta dall’Agenzia delle Entrate, come sopra illustrato.

Nondimeno, è importante evidenziare che:

1. tale divieto si applica esclusivamente ai soggetti che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2027 in avanti;
2. pertanto, le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia entro il 31 dicembre 2026 potranno ancora beneficiare dell’applicazione simultanea di entrambi i regimi, a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti previsti da ciascun regime.

### ***3.3 Implicazioni pratiche: l’importanza di trasferirsi in Italia entro giugno 2026***

Alla luce di quanto sopra, le persone fisiche che intendono massimizzare la propria pianificazione fiscale beneficiando (i) sia del Regime Flat Tax (sui redditi di fonte estera), (ii) sia del Regime Impatriati (sui redditi di fonte italiana), dovranno assicurarsi di trasferire la propria residenza fiscale in Italia entro e non oltre il periodo d’imposta 2026.

Ai sensi della normativa fiscale italiana, una persona fisica è considerata fiscalmente residente in Italia per un determinato periodo d'imposta se ha avuto, alternativamente, (a) la residenza (*i.e.*, la dimora abituale), (b) il domicilio (*i.e.*, il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona), (c) la presenza fisica, ovvero (d) la registrazione nell'Anagrafe della Popolazione Residente in Italia per la maggior parte del periodo d'imposta, *i.e.*, per più di 183 giorni (o 184, nel caso di anno bisestile).

Di conseguenza, ai fini dell'acquisizione della residenza fiscale italiana per il periodo d'imposta 2026, è necessario che almeno uno dei quattro criteri sopra indicati (ossia residenza, domicilio, presenza fisica ovvero iscrizione all'Anagrafe) sia ivi stabilito dall'individuo entro e non oltre il mese di giugno 2026: ciò consentirebbe, infatti, di soddisfare il requisito della prevalenza temporale nel corso dell'anno (*i.e.*, della maggior parte del periodo d'imposta), permettendo all'individuo di essere considerato fiscalmente residente in Italia per il 2026 e di beneficiare del cumulo dei due regimi prima che il divieto entri in vigore.

È pertanto prevedibile un'accelerazione dei trasferimenti di residenza fiscale in Italia nel corso dei prossimi mesi del 2026, essendo questo l'ultimo anno in cui sarà possibile fruire simultaneamente di entrambi i regimi agevolativi.

---

#### 4. Conclusioni

---

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, coloro che trasferiranno la propria residenza fiscale in Italia entro giugno 2026 potranno pertanto garantirsi l'accesso simultaneo (e la simultanea fruizione dei relativi benefici) a entrambi i regimi fiscali agevolati attualmente vigenti in Italia, non solo con riferimento all'anno in cui trasferiscono la propria residenza (*i.e.*, il 2026), ma anche con riferimento ai periodi d'imposta successivi di residenza fiscale italiana, posto che:

- (i) il Regime Impatriati ha una durata di cinque anni (incluso il periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza fiscale in Italia), durante i quali il reddito di lavoro dipendente o autonomo relativo ad attività lavorative svolte in Italia dalle persone fisiche che optano per tale regime – a condizione che tutti gli altri requisiti siano soddisfatti – sarebbe parzialmente esente (per il 50%, o il 60% in determinati casi) dalla tassazione ordinaria italiana; e
- (ii) il Regime Flat Tax ha una durata di quindici anni, durante i quali i redditi di fonte estera sarebbero assoggettati esclusivamente all'imposta sostitutiva di Euro 300.000 (ovvero Euro 50.000).

---

L'aspetto di maggiore rilievo che merita di essere evidenziato è senz'altro il fatto che le persone fisiche – semplicemente trasferendo la propria residenza fiscale in Italia entro la fine di giugno 2026 e optando sia per il Regime Flat Tax, sia per il Regime Impatriati – potrebbero contemporaneamente fruire (almeno per i primi cinque anni di residenza fiscale italiana) dei numerosi vantaggi fiscali previsti dai due regimi sia (a) sui redditi di fonte italiana, sia (b) sui redditi di fonte estera.

Per coloro che desiderano valutare come gli sviluppi sopracitati possano applicarsi alla propria specifica situazione – e, in particolare, se il trasferimento in Italia entro la fine di giugno 2026 possa consentire di beneficiare sia del Regime Flat Tax, sia del Regime Impatriati – saremo lieti offrire la nostra assistenza e fornire una consulenza personalizzata.

*Practice Fiscale*

Marco Adda

Stefano Simontacchi

Stefano Brunello Dormal

Riccardo Ubaldini

Giampaolo Genta

Andrea Manzitti

Francesco Saverio Scandone